



Origine etichetta del latte Atto del Governo 361

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	361	
Titolo:	Schema di decreto interministeriale concernente l'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori	
Norma di delega:	Legge 3 febbraio 2011, n. 4, articolo 4, comma 3	
di articoli:	7	
	Senato	Camera
Date:		
presentazione:	17/11/2016	21/11/2016
annuncio:	23/11/2016	23/11/2016
assegnazione:	23/11/2016	23/11/2016
termine per l'espressione del parere:	13/12/2016	13/12/2016
Commissione competente :	9ª Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare)	XIII Agricoltura
Rilievi di altre Commissioni:	5ª Commissione Bilancio	V Commissione Bilancio

Contenuto

Il decreto è composto da **7 articoli**.

L'**articolo 1** definisce l'ambito di applicazione prevedendo che quanto disposto si applica a tutti i tipi di latte e ai prodotti lattiero-caseari indicati nell'Allegato 1, preimballati e destinati al consumo umano, ad eccezione dei prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), ai prodotti biologici e al latte fresco, per i quali continuano ad applicarsi le relative specifiche disposizioni.

L'**Allegato 1** specifica che per latte si intende sia quello vaccino che quello bufalino, ovi-caprino, d'asina e di altra origine animale.

Le tipologie di latte indicate sono:

- latte e crema di latte, non concentrati né addizionati con zuccheri o altri edulcoranti;
- latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri edulcoranti;
- latticello, latte e crema coagulata, yogurt, kefir ed altri tipi di latte e creme fermentate o acidificate, sia concentrate che addizionate di zucchero o di altri edulcoranti aromatizzate o con l'aggiunta di frutta o di cacao;
- siero di latte, anche concentrato o addizionato di zucchero o di altri edulcoranti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche addizionati di zucchero o di altri edulcoranti, non nominati né compresi altrove;
- burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; creme lattiere spalmabili;
- formaggi, latticini e cagliate;
- latte sterilizzato a lunga conservazione;
- latte UHT a lunga conservazione.

L'**articolo 2** prevede che per indicare l'origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari in etichetta si deve far riferimento alle seguenti diciture:

- "*Paese di mungitura*", intendendosi con ciò il nome del Paese dove è stato munto il latte;
- "*Paese di condizionamento*", intendendosi con ciò il nome del Paese nel quale il latte è stato condizionato o trasformato.

Qualora il Paese di mungitura e di trasformazione sia lo stesso è possibile utilizzare la dicitura "*origine del latte*" ivi indicando il nome del Paese.

L'**articolo 3** disciplina l'etichettatura nel caso in cui le operazioni di mungitura e di condizionamento siano realizzate nei territorio di più Paesi membri dell'Unione europea o di più Paesi situati al di fuori dell'Unione europea.

Nel primo caso si potrà utilizzare:

- per le operazioni di mungitura: *latte di Paesi UE*
- per le operazioni di trasformazione o condizionamento: *latte condizionato o trasformato in Paesi UE*

Nel secondo caso, sono previste le seguenti diciture:

- per le operazioni di mungitura: *latte di Paesi non UE*
- per le operazioni di condizionamento o di trasformazione: *latte condizionato o trasformato in Paesi non UE*.

L'**articolo 4** prevede al comma 1 che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali può avviare apposite campagne di promozione dei sistemi di etichettatura previsti dal decreto in esame. Il comma 2 prevede che le diciture sull'origine riportate in etichetta devono figurare in modo visibile, essere facilmente leggibili ed essere indelebili.

L'**articolo 5** prevede che per le violazioni degli obblighi previsti dal decreto si applichino le sanzioni previste dall'**articolo 4, comma 10, della legge 3 febbraio 2011, n.4**.

La legge richiamata reca disposizioni in materia di **etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari**.

Il comma 10 dell'articolo 4 richiamato prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti alimentari non etichettati in conformità alle disposizioni dell'articolo 4 e dei decreti previsti dal comma 3 (comma in base al quale è stato emanato lo schema di decreto interministeriale in esame) è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro**.

Gli ulteriori commi dell'articolo 4 recano norme in materia di *etichettatura dei prodotti alimentari*, prevedendo:

- l'obbligo (comma 1) di riportare nell'etichettatura di prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, oltre alle indicazioni di cui all'[articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109](#), l'**indicazione del luogo di origine o di provenienza** e, in conformità alla normativa dell'Unione europea, dell'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati in qualunque fase della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale;

- che per i prodotti alimentari non trasformati (comma 2), l'indicazione del **luogo di origine o di provenienza** riguarda il Paese di produzione dei prodotti. Per i prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti;

- con decreti interministeriali (comma 3) del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, previo espletamento della procedura di cui agli articoli 4, paragrafo 2, e 19 della [direttiva 2000/13/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, sono definite le **modalità per l'indicazione obbligatoria**, nonché le **disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del territorio nazionale**;

- con i suddetti decreti (comma 4) sono, inoltre, definiti, relativamente a ciascuna filiera, i prodotti alimentari soggetti all'obbligo dell'indicazione del luogo di origine e il requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti,

- il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali svolge, attraverso il proprio sito istituzionale, una **consultazione pubblica** (comma 4) tra i consumatori per valutare in quale misura, nelle informazioni relative ai prodotti alimentari, venga percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi e quando l'omissione delle medesime indicazioni sia ritenuta ingannevole. A tal fine il disposto normativo prevede che svolga, in collaborazione con il Centro di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, studi diretti a individuare, su scala territoriale, i legami tra talune qualità dei prodotti alimentari e la loro origine o provenienza. I risultati delle consultazioni effettuate e degli studi eseguiti sono resi pubblici e trasmessi alla Commissione europea.

L'**articolo 6** prevede la **clausola di mutuo riconoscimento** prevedendo che le disposizioni ivi previste non si applicano al latte e ai prodotti lattiero-caseari fabbricati legalmente o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo. Le disposizioni relative all'indicazione dell'origine del latte avranno, quindi, efficacia per i soli produttori nazionali.

L'**articolo 7** reca **disposizioni transitorie e finali** prevedendo che:

- le disposizioni previste nel decreto si applicano in via sperimentale fino al 31 marzo 2019 (comma 1);
- il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed il Ministero dello sviluppo economico trasmettono un rapporto sull'applicazione delle disposizioni in esame alla Commissione europea entro il 31 dicembre 2018 (comma 2);
- il decreto perde efficacia nel caso in cui la Commissione europea adotti atti esecutivi sul latte ed sui prodotti lattiero caseari prima del 31 marzo 2019 (comma 3);

- il latte ed i prodotti lattiero caseari che non soddisfano i requisiti previsti dal decreto ma che sono stati portati a stagionatura, immessi sul mercato o etichettati prima dell'entrata in vigore dello stesso decreto, possono essere commercializzati fino al momento dell'esaurimento delle scorte e comunque entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Relazioni e pareri allegati

Al decreto risultano allegati la relazione illustrativa e il parere espresso in data 20 ottobre 2016 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano la quale ha espresso intesa sullo schema di decreto.

Conformità con la norma di delega

La **legge 3 febbraio 2011 n. 4**, recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari, ha previsto, come già ricordato, al **comma 3 dell'articolo 4**, che con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, previo espletamento della procedura di cui agli articoli 4, paragrafo 2, e 19 della [direttiva 2000/13/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, siano definite **le modalità per l'indicazione obbligatoria**, nonché le **disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del territorio nazionale**.

Lo schema di decreto è stato formalmente notificato, come ricorda la relazione illustrativa, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del reg. (UE) n.1169 del 2011, che ha, tra l'altro, sostituito la direttiva 2000/13/CE; successivamente è stato presentato al Comitato fitosanitario della Commissione europea.

Il provvedimento è stato accompagnato da una relazione che ha dato conto del valore positivo attribuito dai consumatori italiani relativamente all'origine del latte e del latte usato come ingrediente e da elementi attestanti il nesso tra l'origine e la qualità del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Il 13 ottobre scorso sono scaduti i termini entro i quali la Commissione europea poteva far pervenire osservazioni contrarie o di correzione.

Compatibilità comunitaria

Il [Regolamento 1169/2011](#) estende l'obbligo di indicare il **luogo d'origine o di provenienza** a carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili (a decorrere dal 1° aprile 2015, ai sensi del Regolamento attuativo [Regolamento n. 1337/2013](#)) (art. 26, par. 2).

Le norme prevedono l'obbligo di indicare il Paese in cui l'animale è stato allevato per la maggior parte della sua vita, insieme con l'indicazione del Paese di macellazione. Le nuove disposizioni si applicano a partire dal 1° aprile 2015 alle carni preimballate, ma gli Stati membri possono decidere di estenderle anche alle carni non preimballate.

Per le carni bovine l'obbligo di indicazione di origine (Paese di nascita, ingrasso e macello) è già esistente sulla base della normativa europea sopravvenuta ai fenomeni di encefalopatia spongiforme bovina (la cosiddetta "mucca pazza").

Per i seguenti alimenti:

- tipi di carni diverse dalle bovine e dalle suine, ovine, caprine e di volatili (dunque, equine, di coniglio, di renna e di cervo, di selvaggina e di allevamento, nonché di volatili diversi da pollo, tacchino, anatra, oca e faraona);
- latte;
- latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari;
- alimenti non trasformati;
- prodotti a base di un unico ingrediente;
- ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento,

il regolamento 1169/2011 ha previsto che, **entro il 13 dicembre 2014**, la Commissione presentasse al Parlamento europeo e al Consiglio delle **relazioni circa** l'opportunità e la possibilità di estendere **l'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza**.

Per tale ragione, la Commissione europea ha pubblicato il 20 maggio 2015 due relazioni:

- una [relazione](#) sull'indicazione obbligatoria del Paese d'origine degli alimenti non trasformati, dei prodotti a base di un unico ingrediente e degli ingredienti che rappresentano più del 50 per cento di un alimento.

La Commissione afferma che l'interesse dei consumatori nei confronti dell'etichettatura d'origine sarebbe inferiore

per importanza a fattori quali prezzo, gusto, data di scadenza/data di consumo consigliata, comodità e/o aspetto. Anche se l'interesse dei consumatori nei confronti dell'etichettatura d'origine è espresso da un numero di consumatori che varia tra i due terzi e i tre quarti, *tale interesse è comunque inferiore* a quello riferito per categorie di alimenti quali le carni, i prodotti a base di carne o i prodotti lattiero-caseari.

- una [relazione](#) sull'indicazione obbligatoria del Paese di origine del latte, del latte utilizzato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari e dei tipi di carni diverse dalle carni della specie bovina, suina, ovina, caprina e dalle carni di volatili.

La Commissione nella relazione conclude che nonostante l'interesse dei consumatori per l'origine del latte, del latte usato quale ingrediente in prodotti lattiero-caseari e delle carni trattate nella presente relazione, la loro disponibilità globale a pagare per tali informazioni *semberebbe essere modesta*. L'indicazione obbligatoria dell'origine del latte utilizzato come ingrediente in prodotti lattiero-caseari può comportare impatti economici negativi oltre a ulteriori requisiti di rintracciabilità e risulterebbe gravosa per i prodotti altamente trasformati. L'imposizione dell'etichettatura di origine obbligatoria per le carni trattate nella relazione comporterà costi operativi supplementari.

Sulla necessità di intervenire per meglio garantire la tutela dei prodotti lattiero caseari si è espressa la XIII Commissione della Camera, che ha approvato la [Risoluzione 8-00132 Oliverio ed altri](#), la quale impegna il Governo:



- ad adottare tutte le opportune iniziative in sede europea affinché la Commissione europea non si limiti a fare proprie le indicazioni derivanti dalle due relazioni di cui sopra, considerando seriamente le esigenze espresse dalla maggioranza dei consumatori e dei produttori del settore agricolo, in materia di origine dei prodotti, con particolare riferimento al latte;
- a garantire un maggiore e continuativo coordinamento istituzionale, con particolare riferimento alle posizioni da assumere in sede europea, a tutela degli interessi italiani, assicurando la completezza e la trasparenza relativamente all'etichettatura dei prodotti agroalimentari;
- e ad intraprendere ogni utile azione volta a tutelare le produzioni lattiero-casearie italiane non certificate DOP ed IGP in modo da mantenere in vigore le disposizioni recate dalla legge n. 138 del 1974 (circa il divieto di utilizzo del latte in polvere nelle produzioni lattiero casearie, anche in quelle non certificate. Si ricorda in merito alle disposizioni nazionali testé citate, l'avvio di una procedura di infrazione (procedura n. 2014/4170) nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 258 del TFUE);
- ad assumere iniziative per introdurre per il latte fresco e quello a media e lunga conservazione l'etichettatura del luogo di origine, di provenienza e dello stabilimento di produzione e confezionamento, affinché il «latte 100 per cento italiano» e i suoi derivati, siano opportunamente valorizzati per gli elevati *standard* di qualità e di salubrità nel mercato europeo e mondiale;
- ad assumere iniziative volte alla revisione del regolamento (UE) n.1169/2011 per introdurre l'obbligo di indicazione in etichetta di quante più informazioni possibili relativamente ai prodotti lattiero-caseari, con particolare riguardo all'utilizzo di latte fresco o cagliate o cagliate congelate o semilavorati nel prodotto iniziale e all'indicazione della presenza o meno di furosina, ovvero ad individuare ogni utile misura, tenuto conto della compatibilità con il diritto comunitario, che sancisca l'obbligo, almeno a livello nazionale, di tali indicazioni.

Il Parlamento europeo ha approvato, infine, il 12 maggio 2016 una risoluzione sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza di taluni alimenti nella quale invita, tra l'altro, la Commissione a dare applicazione all'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per tutti i tipi di latte destinati al consumo diretto per i prodotti lattiero-caseari.

Senato: Dossier n. 409

Camera: Atti del Governo n. 357

25 novembre 2016

Senato	Servizio Studi del Senato Ufficio ricerche nei settori attività produttive e agricoltura	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Agricoltura	st_agricoltura@camera.it - 066760-3610	 CD_agricoltura